

Ma questa disposizione non è riconosciuta dalla legge canonica. Che cosa ne è avvenuto? Ne è avvenuto che ad un sacerdote si è presentata una zitella confessando che... che... (*Risa e ilarità prolungata*)

Accadde dunque che il marito, avendo ciò risaputo, chiamò in giudizio per testimonio il prete il quale aveva sentita questa dichiarazione.

In allora era presidente del tribunale di prima istanza il signor Mazzetti.

Si è chiamato dunque il sacerdote a deporre; ma egli si rifiutò dicendo che, siccome la legge canonica non riconosceva quell'impedimento, egli colla deposizione non voleva tradire la propria coscienza. Il tribunale gli ha detto: voi non siete dispensato dalla legge dal deporre, se non quando sapete la cosa sotto il sigillo sacramentale; a voi non è stato confidato questo segreto sotto il sigillo sacramentale; deponete dunque ciò che vi suggerisce la coscienza.

Io non deporrei, rispondeva il prete; ed io vi applicherò le misure coattive, replicava il tribunale.

Si è impegnata adunque una lite, la quale si è dovuto appunto togliere di mezzo da un rescritto dell'imperatore, il quale ha detto: si separino di letto e di mensa questi due, e rimanga così la cosa. (*Ilarità*)

Ne è succeduta un'altra nel Veneto (*Ilarità prolungata*), e questa in senso inverso. (*Si ride*)

Il diritto canonico stabilisce un principio, ch'io non saprei come qualificare, stabilisce cioè che, se il matrimonio non è consumato, e la sposa, dopo aver impegnato la sua fede innanzi all'altare, dice al marito: un'ispirazione mi guida al chiostro, voglio farmi monaca, addio; il marito dee piegare il capo, non può invocare la promessa fatta, non può dirle: se tu avevi questa tendenza, dovevi dirlo un momento prima di darmi la mano di sposa.

Mi pare che giustizia non comporti che si violi un dovere giuridico per un consiglio evangelico. La legge canonica vuole così.

A Venezia una zitella, appena sposa, si rifuggì in un convento: il marito vi accorse colla polizia per istrappargliela; le monache si opposero, e ne nacque un conflitto, il quale fu sciolto con un rescritto imperiale, il quale stabilì che gli sposi restassero separati.

Vede quindi il signor Gustavo di Cavour a che si riduca la cosa. (*Si ride*)

Ora, perchè mai si dovranno ammettere queste anomalie e separare i coniugi quando sono uniti, per seguire un consiglio che in ogni caso è di mero perfezionamento, perchè violare una sacra promessa? A torre di mezzo questi inconvenienti, perchè non istabiliremo la massima giustissima sancita dal Codice austriaco, il quale non riconosce questa specie d'impedimento?

Domando alla Camera se il togliere alla Lombardia queste anomalie, le quali sono ad essa imposte dal Concordato, non sia un vero progresso, non sia un porre la Lombardia in quello stato di progresso legislativo al quale mi pare abbia diritto.

Ho dunque fede con queste dilucidazioni di aver persuasa la Camera della necessità di questa disposizione.

Aggiungerò ancora che tutte quelle leggi di cui si parla qui non sono al postutto che il Codice civile, il quale ha funzionato per tanto tempo, e che effettivamente, alla fine dei conti, non è che concorde col Codice Albertino, in quanto riguarda il rispetto che si deve alle leggi ecclesiastiche; che tutte le altre leggi non sono che alcune notificazioni, le quali regolano la procedura, sia per la separazione di letto e di

mensa, sia per le dichiarazioni di nullità o validità di un matrimonio, alle quali dichiarazioni, a termini anche di quanto prescrive la legge canonica, deve sempre intervenire un difensore del matrimonio, di maniera che anche dalla legge austriaca quello che è sostanza, quello che non è effettivamente una lesione del diritto naturale, è scrupolosamente mantenuto come deve fare una legislazione civile.

Tolte di mezzo queste piccole differenze, non c'è altro che possa ledere il principio cattolico, e per conseguenza, ridonando alla Lombardia le anteriori leggi, non si fa che riporla nello stato in cui fu sempre, in cui doveva essere, ed in cui è rimasta senza il menomo inconveniente. Saranno quarant'anni che le autorità ecclesiastiche, vescovi, parroci, e via dicendo, hanno sempre osservata ed applicata la legge austriaca senza il menomo scrupolo; possono dunque ora adattarsi a questa modificazione, finchè la nuova legislazione che sarà decretata dal Parlamento non induca altre modificazioni.

Intanto adesso io prego la Camera a voler liberare la Lombardia da quest'incubo che gli fu imposto dalla dominazione austriaca. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Beretta ha facoltà di parlare.

BERETTA. L'esperienza ha dimostrato che la Lombardia in materia di legislazione, in materia di regolamenti, di cui abbiamo trattato e di cui è caso nella presente legge, ha bisogno assolutamente di un provvedimento. Tutte le cose che si sono dette vengono a conferma di ciò; tutte le cose che si sono dette, e che io non voglio qui ripetere, dimostrano che la Lombardia ha assolutamente bisogno di far cessare l'oscillazione che regna a questo riguardo.

Allorquando la Lombardia si è sottratta al dominio austriaco, si disputò se il Concordato fosse ancora vigente; tutti furono d'accordo che il Concordato non potesse ritenersi vigente, perchè, trattandosi di una convenzione stipulata tra l'imperatore d'Austria ed il pontefice, e la Lombardia non facendo più parte dell'impero austriaco, non si poteva più avere per obbligatorio il Concordato.

Ora, se così si potesse ritenere la cosa, io lascio ai giureconsulti il giudicare; quello che è certo però si è che le opinioni si sono divise, e si sono divise più ancora allorquando si è trattato di sapere se anche la patente matrimoniale, che è stata emanata in esecuzione del Concordato, potesse ritenersi valida negli Stati lombardi, quantunque sottratti al dominio austriaco. In allora, dico, le opinioni furono ancor più divise, e la maggior parte delle opinioni fu concorde nel ritenere che la patente matrimoniale, emanata in seguito al Concordato tra l'imperatore d'Austria ed il papa, potesse ancora considerarsi vigente in Lombardia.

Si diceva: se il Concordato austriaco è una convenzione tra l'imperatore ed il pontefice, la legge del matrimonio non è già una convenzione, è una legge emanata in esecuzione di questa convenzione, è una legge che l'imperatore ha dato ai suoi sudditi, e questa legge non può cessare che in forza di un'altra legge.

Questi dubbj non tardarono a manifestarsi, o, dirò meglio, a portare i loro frutti.

Le parti adirono i tribunali ecclesiastici, ed i tribunali ecclesiastici le hanno accolte; le parti adirono i tribunali civili, ed i tribunali civili le hanno in parte accolte, in parte respinte; insomma i tribunali furono di diversa opinione, ed i giudizi furono disformi per modo da dover concludere che una disposizione era assolutamente indispensabile.

L'onorevole guardasigilli credette di provvedere a questa oscillanza di cose emanando un'opinione da lui sentita pro-